

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
DISCIPLINARE PER I CUSTODI

L'anno il giorno del mese di il prof. Rettore dell'Università degli Studi di
Bari Aldo Moro, affida al sig. nato a il dipendente di questa Amministrazione, il
servizio di custodia del compendio immobiliare sito in Via destinato attualmente a sede della

Il servizio viene così disciplinato:

ART.1

Il custode è posto alle dirette dipendenze del Responsabile della struttura o del suo sostituto, che ha l'obbligo di vigilare sul suo operato.

ART.2

Il custode ha l'obbligo di espletare il servizio per 36 ore settimanali con mansioni di portiere, da prestarsi in sei giornate lavorative in orario da concordare con il responsabile della struttura, assicurando la sorveglianza e la custodia della portineria, e/o dei locali e dei complessi edilizi, il controllo dell'accesso e il movimento del pubblico, l'accettazione e lo smistamento della corrispondenza.

Le mansioni di custodia, a fronte delle quali è concesso l'alloggio, comprendono l'apertura e la chiusura degli ingressi, dopo aver effettuato gli opportuni controlli, nonché la reperibilità anche nelle ore notturne.

Al di fuori di tale orario deve:

- a) essere reperibile, anche nelle ore notturne, al fine di quanto previsto ai successivi punti g, ed h;
- b) vestire in modo decoroso; tenere con tutti un contegno serio, cortese e riservato e fornire le informazioni richieste, comunicare senza indugio al Responsabile come sopra individuato ogni avviso o intimazione delle pubbliche autorità;
- c) ricevere la corrispondenza; le modalità di distribuzione della corrispondenza urgente saranno concordate con il Responsabile della struttura;
- d) evitare la sosta di persone estranee nei locali e negli spazi comuni degli edifici affidati;
- e) vigilare affinché l'atrio e altri locali e spazi comuni restino puliti e sgombri da veicoli, da depositi di cose, da animali incustoditi;
- f) custodire con particolare cura le chiavi a lui affidate per l'accesso allo stabile e ai locali consegnandole esclusivamente alle persone autorizzate con atto scritto del Responsabile;
- g) svolgere azioni di sorveglianza, secondo le istruzioni ricevute, sulla sicurezza e agibilità dello stabile, nonché sul normale funzionamento degli impianti tecnologici e di particolari attrezzature indicati per iscritto dal Responsabile della struttura, al fine di correggere, con semplici interventi, eventuali anomalie o segnalarle al Responsabile stesso o al suo sostituto nonché all'Amministrazione Centrale;
- h) avvertire direttamente anche le autorità competenti (Vigili del fuoco, polizia ecc.) nel caso di eventi particolari gravità ed urgenza (incendi, fughe di gas, allagamenti, furti in atto, ecc.) indicando eventuali responsabilità ed ogni altra informazione utile a valutare l'evento;
- i) effettuare dopo la chiusura della struttura l'ispezione dei locali, ai fini della sorveglianza indicata al punto precedente, verificando altresì che non vi si nascondano persone o vi siano animali in libertà e che le porte e le imposte siano assicurate in modo da evitare danneggiamenti o furti; che l'illuminazione sia spenta;
- j) assicurare la presenza in occasione di iniziative serali che si svolgeranno in Facoltà.

ART. 3

Il custode ha la possibilità di farsi sostituire dal coniuge o da altro familiare maggiorenne convivente, in caso di breve assenza o di giustificato impedimento; tale occasionale sostituzione non fa sorgere, comunque, un nuovo rapporto di lavoro del familiare con l'Amministrazione. In nessun altro caso è, comunque, consentito che l'Amministrazione si avvalga dell'attività dei familiari del custode.

ART.4

Per il servizio di custodia, l'Amministrazione concede, in uso gratuito, al custode in quanto affiatario del servizio, l'alloggio sito per l'abitazione propria e dei familiari dichiarati al momento dell'assegnazione della custodia.

Detto alloggio si compone di n..... vani in buono stato di manutenzione e di abitabilità con impianto di luce, acqua e gas (e, se esiste, di termosifone allacciato alla centrale termica centralizzata).

Eventuali ristrutturazioni per necessità di messa a norma o per motivi di sicurezza saranno a carico dell'Amministrazione.

Il custode deve avvalersi dei suddetti locali per abitazione ad uso esclusivo proprio e della sua famiglia e non può sublocarli neppure in parte, né alloggiare in essi persone estranee.

Egli ha l'obbligo di curare la manutenzione dell'alloggio di servizio con la diligenza del buon padre di famiglia, rispondendo, nei confronti dell'Amministrazione, di danni a lui imputabili nei limiti indicati dall'art. 1588 C.C.

ART.7

L'inosservanza degli obblighi previsti dal presente disciplinare, accertata a seguito di procedimento disciplinare, può comportare, con motivato giudizio dell'Amministrazione universitaria, la revoca dell'incarico di custode e della concessione dell'alloggio.

L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di revocare, in qualsiasi momento e senza indennità di qualsiasi sorta, l'affidamento del servizio di custodia, quando venisse meno, per qualsiasi motivo, la necessità del servizio stesso.

L'alloggio concesso in uso gratuito deve essere lasciato libero da persone e cose entro 240 giorni dalla revoca dell'affidamento per chiusura del servizio e per risoluzione del rapporto di lavoro per decesso del titolare.

In tutti gli altri casi di cessazione dal servizio il termine di cui al comma 3 è di 90 giorni.

In caso di ulteriore ritardo l'Università adirà le vie legali, anche per avvalersi del danno subito.

IL CUSTODE

IL RETTORE